

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca -
giudiziale - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi
- effetti - assegno di mantenimento - ipoteca giudiziale - Assegno
mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ipoteca ex art. 8
della l. n. 898 del 1970 per una somma corrispondente alla
capitalizzazione dell'assegno - Esecuzione forzata sui beni ipotecati
- Limiti.

In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile,
l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza
di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del
suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970,
consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati,
di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già
maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non
oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del
ricavato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv.
667809 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708

Corte

Cassazione

12216

2023